

Oggetto: Parere in ordine alla progettazione di un ponte a servizio di una strada forestale

Ci viene richiesto un parere legale in merito alle competenze professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali sulla progettazione di un ponte a servizio di una strada forestale. Viene precisato che tale ponte consta di una struttura portante in travi in acciaio tipo HEA 280, con luce netta di ml 11,00, con portata massima pari a 33 tonnellate.

In merito occorre considerare che la legge generale sull'ordinamento professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali – la L. 7 gennaio 1976, n. 3, come modificata dalla L. 10 febbraio 1992, n. 152 – prevede all'articolo 2, primo comma, una serie di competenze in materia edilizia, tra le quali, quelle che a noi interessano consistono in:

“d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, (...), nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri”.

Le quali, in particolare, ex articolo 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 273 (Regolamento per la professione di geometra) consistono – per ciò che a noi interessa – in:

“l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, (...), comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m)”.

Inoltre, al secondo comma, dello stesso articolo 2, della L. n. 152/92, si aggiunge come norma di chiusura che, *“I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza”.*

Dunque, dal combinato disposto dell'art. 2 della legge professionale dei dottori agronomi e dottori forestali e dagli artt. 16 e 19 del R.D. n. 274/29, si evince una competenza dei professionisti in parola, in materia di costruzioni rurali; costruzioni non rurali di modeste dimensioni nei limiti delle competenze dei geometri; opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale nell'ambito rurale.

Orbene, data la competenza dei dottori agronomi e dottori forestali in materia di progettazione di strade forestali, per quanto non sia testualmente prevista una competenza in materia di progettazione e realizzazione di ponti, si può evincere in via interpretativa la competenza di questi ultimi anche in relazione alla progettazione di un ponte, in quanto si può considerare una struttura *“a servizio”* della stessa. In considerazione anche del fatto che in questo caso il ponte

costituisce un accessorio (peraltro di ridotte dimensioni) della strada forestale e può, pertanto, non essere considerata quale entità autonoma e separata dal contesto dell'ambito forestale di generale competenza dei dottori agronomi e dottori forestali.

In altri termini, nel caso di specie, non si tratta della progettazione di un ponte, inteso nella sua accezione generale, ma di *un ponte a servizio di una strada forestale*, che, in quanto tale, può reputarsi rientrante nelle competenze specifiche dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Ovviamente tale interpretazione, in assenza di pronunce giurisprudenziali in termini ed in assenza di una previsione legislativa specifica, non può ritenersi in assoluto esente da critiche e da interpretazioni contrarie.

Da quanto fin qui esposto, pertanto, sulla base dell'interpretazione estensiva data alla normativa sopra richiamata, nel senso di far rientrare nella competenza delle strade forestali anche gli accessori, come il ponte in questione, si può ritenere che la Commissione Edilizia Comunale di Tesero, con la delibera n. 5243 abbia illegittimamente sospeso il rilascio della concessione di progettazione del ponte a servizio della strada forestale in capo al dottore forestale.

In particolare, la delibera comunale sarebbe viziata sia sotto il profilo della carenza di motivazione, sia sotto il profilo della violazione di legge (nello specifico la legge n. 3/1976).

Infatti, la Commissione Edilizia del Comune di Tesero ha statuito *sic et simpliciter* che *“l'opera non rientra fra le competenze in capo di un dottore agronomo”*, senza dare spiegazioni dei criteri adottati né tantomeno indicare le disposizioni legislative in base alle quali è pervenuta a tale risoluzione. Con ciò contravvenendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, *“L'obbligo di motivazione riguarda ormai tutte le tipologie provvedimento, ad esclusione di quelle espressamente eccettuate, quale che sia il tasso di tecnicismo destinato a connotare le valutazioni operate dall'amministrazione in vista dell'adozione dell'atto: può anzi sostenersi che la natura tecnica delle valutazioni rimesse all'amministrazione impone in capo alla stessa un più intenso dovere motivazionale, sì da consentire al giudice stesso un più pregnante sindacato sulla legittimità delle scelte compiute”* (C. Stato, sez. VI, 03-05-2002, n. 2349; nello stesso senso v., T.A.R. Lombardia, sez. II, 26-04-2001, n. 3168).

La delibera comunale è carente, altresì, delle ragioni normative a supporto di una tale risoluzione, carenza questa ben più grave della prima, perché non sanabile neppure da una esauriente motivazione sul punto. In tal senso, T.A.R. Pavia, 24-05-2000, secondo il quale, *“L'obbligo di motivazione descrive e prescrive solamente il modo con cui si forma un atto amministrativo, affinché ne siano note le ragioni che lo sottendono, ed ha quindi un mero carattere procedurale: (...) nessuna motivazione, neanche la più esauriente, rende lecito una decisione amministrativa adottata in violazione della normativa che viene a costituire il presupposto sottostante e necessario dell'atto”*.

Dunque, non si rinviene né la normativa in ragione della quale, il Comune possa legittimamente escludere la competenza del dottore forestale in materia di progettazione di un ponte *a servizio* di una strada forestale, né tanto più le motivazioni, in assenza di una disposizione legislativa specifica sul punto, che giustifichino una così radicale affermazione da parte del Comune di Tesero.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e ferma restando – in ogni caso – quanto detto in ordine al fatto che si tratta di una interpretazione passibile di fondate contestazioni, si presentano due alternative:

- a) una stragiudiziale consistente in una diffida al Comune da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale di riferimento e del soggetto interessato che, in base alle

ragioni suesposte, inviti e diffidi il Comune a riattivare il procedimento, affidando l'incarico al dottore forestale in questione, rientrando la realizzazione dell'opera nelle sue competenze *ex lege*;

- b) una giudiziale con la quale impugnare la delibera in questione, entro in termini di legge dalla sua pubblicazione e/o conoscenza, da parte del soggetto interessato, con intervento ad *adjuvandum* del Consiglio dell'Ordine provinciale di riferimento, facendo valere i vizi sopra esposti della delibera medesima;

.... (omissis)

Il Responsabile del servizio legale
Il Vicepresidente
Sandro Castelli